Spedizione in abbonamento postale **Anno 91° — Numero 68**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 22 marzo 1950 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1950

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 gennaio 1950, n. 86.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Francesco di Assisi, in località « Casilli » del comune di San Giuseppe Vesuviano (Napoli).

N. 86. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Nola in data 4 ottobre 1948, integrato con dichiarazione 1° marzo 1949, relativo alla erezione della parrocchia di San Francesco di Assisi, in località « Casilli » del comune di San Giuseppe Vesuviano (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 gennaio 1950, n. 87.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del Carmelo, in comune di Santo Stefano Quisquina (Agrigento).

N. 87. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Agrigento in data 2 febbraio 1949, integrato con dichiarazione 31 maggio 1949, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del Carmelo, in comune di Santo Stefano Quisquina (Agrigento).

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 gennaio 1950, n. 88.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giovanni Bosco, in comune di Ribera (Agrigento).

N. 88. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Agrigento in data 2 febbraio 1949, relativo alla erezione della parrocchia di San Giovanni Bosco, in comune di Ribera (Agrigento).

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 febbraio 1950.

Accettazione delle dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova del sig. Guido Berlingieri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 9 giugno 1925 — registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1925, registro n. 8 Finanze, foglio n. 53 — con il quale il sig. Guido Berlingieri fu Francesco fu, tra gli altri, nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Vista la dichiarazione in data 9 dicembre 1949, con la quale il predetto sig. Berlingieri ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio;

Visti i pareri favorevoli, espressi dall'ispettore superiore del Tesoro, addetto alla vigilanza governativa della Borsa valori di Genova, dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla Deputazione della borsa medesima, per l'accettazione delle dimissioni;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Con decorrenza dal 31 dicembre 1949, sono accettate le dimissioni rassegnate dal sig. Guido Berlingieri fu Francesco dalla carica di agente di cambio della Borsa valori di Genova.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1950

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1950
Registro Tesoro n. 3, foglio n. 355. — GRIMALDI

(1093)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1950.

Accettazione delle dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma del sig. Adolfo Picarelli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 1948 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 17 luglio 1948 — con il quale il sig. Adolfo Picarelli fu Saverio fu, tra gli altri, nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Roma;

Vista la dichiarazione in data 31 dicembre 1949, con la quale il predetto sig. Picarelli ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio;

Visti i pareri favorevoli, espressi dall'ispettore superiore del Tesoro, addetto alla vigilanza governativa della Borsa valori di Roma, dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla Deputazione della borsa medesima, per l'accettazione delle dimissioni;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Con decorrenza dal 31 dicembre 1949, sono accettate le dimissioni rassegnate dal sig. Adolfo Picarelli fu Saverio dalla carica di agente di cambio della Borsa valori di Roma.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1950

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1950
Registro Tesoro n. 3, foglio n. 356. — GRIMALDI

(1091)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1950.

Accettazione delle dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino del rag. Cesare Musso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 aprile 1925 — registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1925, registro n. 6 Finanze, foglio n. 95 — con il quale il rag. Cesare Musso fu Gerolamo fu, tra gli altri, nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Torino;

Vista la dichiarazione in data 10 dicembre 1949, con la quale il predetto rag. Musso ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio;

Visti i pareri favorevoli, espressi dall'ispettore superiore del Tesoro, addetto alla vigilanza governativa della Borsa valori di Torino, dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla Deputazione della borsa medesima, per l'accettazione delle dimissioni;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Con decorrenza dal 10 dicembre 1949, sono accettate le dimissioni rassegnate dal rag. Cesare Musso fu Gerolamo dalla carica di agente di cambio della Borsa valori di Torino.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1950

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1950
Registro Tesoro n. 3, foglio n. 366. — GRIMALDI

(1092)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1949.

Modificazioni al regolamento per il personale del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto l'art. 19 dello statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, approvato con proprio decreto 11 marzo 1948 e modificato con propri decreti 2 ottobre 1948 e 14 giugno 1949;

Visto il regolamento per il personale del predetto istituto, approvato con regio decreto 9 aprile 1928, n. 782, e modificato con regio decreto 19 ottobre 1933, n. 1441;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'istituto stesso in data 24 giugno 1949 e 22 settembre 1949;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono approvate le seguenti modifiche al regolamento per il personale del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli:

Art. 2, il primo comma, « Ruolo ordinario », « Personale direttivo » è così modificato:

direttori centrali, (ragioniere generale, ispettore generale, provveditore) (grado 1°);
condirettori centrali (grado 2°);
direttori di sede (grado 3°);
ispettori (grado 4°);
direttori di succursale (grado 5°);
direttori di agenzie, vice-direttori (grado 6°).

Art. 15, è così modificato:

Le promozioni al grado di direttore centrale sono effettuate a scelta, per merito comparativo, fra i condirettori centrali.

Fra gli articoli 15 e 16 viene inserito il seguente nuovo art. 15-*bis*:

Le promozioni al grado di condirettore centrale sono effettuate a scelta, per merito comparativo, fra i direttori di sede.

Art. 60-*bis*, il primo comma è così modificato:

Il Consiglio di amministrazione nell'interesse del servizio, a suo insindacabile giudizio, può collocare a disposizione i funzionari dal grado 1° al 5° inclusivamente (direttori centrali, condirettori centrali, diret-

tori di sede, ispettori, direttori di succursale e gradi equiparati) che abbiano non meno di 15 anni di servizio nell'Istituto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 novembre 1949

Il Ministro: PELLA

(1112)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1950.

Sostituzione di membro nella Commissione provinciale per il collocamento nella provincia di Reggio Calabria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Reggio Calabria;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria n. 2890 in data 13 febbraio 1950, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. Dito Armando rappresentante dei lavoratori, richiesta dalla associazione sindacale interessata in quanto passato ad altra organizzazione sindacale, con il signor Quattrone Carmelo, della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Dito Armando è sostituito con il sig. Quattrone Carmelo quale rappresentante dei lavoratori nella Commissione provinciale per il collocamento di Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1950

Il Ministro: MARAZZA

(1083)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1950.

Condizioni per l'incorporazione del Monte di credito su pegno di Vittorio Veneto, con sede in Vittorio Veneto, nella Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto in data 21 novembre 1949 del Presidente della Repubblica, con il quale è stata disposta l'incorporazione del Monte di credito su pegno di Vittorio Veneto, nella Cassa di risparmio della Marca Trivigiana;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'incorporazione del Monte di credito su pegno di Vittorio Veneto, con sede in Vittorio Veneto, nella Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso, disposta con decreto in data 21 novembre 1949 del Presidente della Repubblica, avrà luogo alle seguenti condizioni:

a) assunzione da parte della Cassa di risparmio di tutte le attività e passività del Monte, quali risulteranno alla data di pubblicazione del presente decreto;

b) incameramento da parte della Cassa del patrimonio netto del Monte;

c) impegno da parte della Cassa di assicurare in Vittorio Veneto il servizio della pegnorazione almeno per un ulteriore decennio dalla data dell'incorporazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 marzo 1950

Il Ministro: PELLA

(1087)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1950.

Revoca del sindacato della S. A. Rivalin - Fabbrica vernici e smalti, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 9 giugno 1947, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sindacato la S. A. Rivalin - Fabbrica vernici e smalti, con sede in Milano, esistendo nella stessa interessi di persone di nazionalità tedesca e nominato sindacatore l'avv. Filippo Bianchi;

Ritenuto che in dipendenza dell'avvenuta vendita delle n. 802 azioni della Società suddetta, intestate per n. 406 alla signora Else Ruhle e per n. 396 alla signora Auguste Megerle in Frick, cittadine tedesche residenti in Germania, non esistono più, nella S. A. Rivalin, interessi tedeschi, per cui deve provvedersi alla revoca del provvedimento di sindacato summenzionato;

Visto il regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 9 giugno 1947, col quale è stata sottoposta a sindacato la S. A. Rivalin - Fabbrica vernici e smalti, con sede in Milano, e nominato sindacatore l'avv. Filippo Bianchi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 marzo 1950

Il Ministro: PELLA

(1100)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1950.

Composizione del Collegio dei sindaci del Comitato carboni per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1950.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 471, sull'organizzazione e sul funzionamento del Comitato carboni;

Visto il proprio decreto 31 gennaio 1949, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1949, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 273, con il quale è stato costituito fino al 31 dicembre 1949 il Collegio sindacale del suddetto Comitato previsto dall'art. 10 del citato decreto legislativo luogotenenziale;

Visto il successivo proprio decreto Ministeriale 14 settembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1949, registro n. 4, foglio n. 141, con il quale il rag. Benvenuto Ricci, rappresentante del Ministero del tesoro in seno al predetto Collegio sindacale, è stato sostituito con il rag. Pietro Profili;

Considerata la necessità di nominare il Collegio stesso per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1950;

Vista la lettera del 3 febbraio 1950, n. 1859/1846, con la quale il Ministero dei trasporti ha confermato quale proprio rappresentante nel Collegio medesimo il perito industriale Otello Magini;

Decreta:

Il Collegio dei sindaci del Comitato carboni per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1950, è composto come segue:

rag. Pietro Profili, in rappresentanza del Ministero del tesoro, capo della Ragioneria centrale del Ministero dell'industria e del commercio;

dott. Guido Troise, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio, ispettore generale a riposo;

perito industriale Otello Magini, in rappresentanza del Ministero dei trasporti, ispettore capo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1950

Il Ministro: Togni

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1950
Registro Industria e commercio n. 5, foglio n. 56. — Bruno

(1089)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 27 febbraio 1950, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Pasquale Geraci Bonanno, Console onorario dei Paesi Bassi a Catania.

(1072)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 17 marzo 1950:

Loquenzi Mario, notaio residente nel comune di Piombino, distretto notarile di Livorno, è traslocato nel comune di Cortona, distretto notarile di Arezzo;

Quartodipalo Domenico, notaio residente nel comune di Andria, distretto notarile di Trani, è traslocato nel comune di Bari;

D'Ambrosio Vito, notaio residente nel comune di Serracapriola, distretto notarile di Foggia, è traslocato a Ceglie del Campo, frazione del comune di Bari, distretto notarile di Bari;

Tasselli Mosè, notaio residente nel comune di Castelmassa, distretto notarile di Rovigo, è traslocato nel comune di Bologna;

Segalla Luciano, notaio residente nel comune di Borgo Val di Taro, distretto notarile di Parma, è traslocato nel comune di Campo Ligure, distretto notarile di Genova;

Lucrezi Gino, notaio residente nel comune di San Demetrio ne' Vestini, distretto notarile di L'Aquila, è traslocato nel comune di L'Aquila;

Vannucchi Raffaello, notaio residente nel comune di Camaiore, distretto notarile di Lucca, è traslocato nel comune di Viareggio, stesso distretto;

Caravaggio Evandro, notaio residente nel comune di Goito, distretto notarile di Mantova, è traslocato nel comune di Castiglione delle Stiviere, stesso distretto;

Parisio Antonio, notaio residente nel comune di Corteolona, distretto notarile di Pavia, è traslocato nel comune di Pontremoli, distretto notarile di Massa;

Papi Renzo, notaio residente nel comune di Crema, distretto notarile di Cremona, è traslocato nel comune di Abbiategrasso, distretto notarile di Milano;

Fugazzola Andrea, notaio residente nel comune di Arona, distretto notarile di Verbania, è traslocato nel comune di Legnano, distretto notarile di Milano;

Rapelli Giuseppe, notaio residente nel comune di Invorio, distretto notarile di Verbania, è traslocato nel comune di Casalpusterlengo, distretto notarile di Milano;

Locatelli Carlo, notaio residente nel comune di Bergamo, è traslocato nel comune di Borghetto Lodigiano, distretto notarile di Milano;

Bagella Arcadio, notaio residente nel comune di San Remo, distretto notarile di Imperia, è traslocato nel comune di Villanova Monteleone, distretto notarile di Sassari;

Rossi Giovanni, notaio residente nel comune di Gravellona Toce, distretto notarile di Verbania, è traslocato nel comune di Verbania (Pallanza), stesso distretto.

(1114)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta: Società « Arte Fiorentina » rappresentata dal sig. Lamperi Ettore Mario, già esercente in Firenze.

Tali marchi recavano il n. 21-FI.

(1095)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della qualifica di stazione di soggiorno e turismo all'intero territorio del comune di Ventimiglia (Imperia).

Con decreto interministeriale in data 27 febbraio 1950, numero 18738/16, è stato riconosciuto, ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765 — convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380 — e della legge 29 gennaio 1934, n. 321, la qualifica di stazione di soggiorno e turismo all'intero territorio del comune di Ventimiglia (provincia di Imperia).

(1101)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 12.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Rend. 5 % (1935)	171329	4.700 —	Bosco Luigi Franco Bartolomeo di Leone, dom. a Pinerolo (Torino), vincolato di usufrutto.	Bosco Luigi Franco Bartolomeo di Leone, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Pinerolo (Torino), vincolato d'usufrutto.
P. R. 3,5 % (1934)	393615	1.277,50	Bodi Loredana di Alfredo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino, con usufrutto a Bianchi *Italia* fu Cesare ved. Bodi Pietro fu Enrico, dom. a Roma.	Come contro, con usufrutto a Bianchi *Maria Giuseppa*, ecc., come contro.
Id.	514806	1.470 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	393614	1.277 —	Bodi Zuana di Alfredo, minore, ecc., come sopra.	Bodi Zuana di Alfredo, minore, ecc., come sopra.
Id.	514807	1.470 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	833702	882 —	Dal Palù Aurora di Domenico, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Genova, con usufrutto a Perrone *Emilia* fu Leopoldo, moglie di Dal Palù Domenico, dom. a Genova.	Come contro, con usufrutto a Perrone *Teresa* fu Leopoldo, ecc., come contro.
Id.	833703	882 —	Dal Palù Lidia di Domenico, minore, ecc., come sopra.	Dal Palù Lidia di Domenico, minore, ecc., come sopra.
Id.	647277	2.240 —	Longinotti *Maria Clotilde* fu Giuseppe, nubile, dom. a Chiavari, vincolata.	Longinotti *Caterina Marianna Ernesta* fu Giuseppe, nubile, dom. a Chiavari, vincolata.
Id.	660837	210 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 24 febbraio 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1065)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Assunzione della gestione della Cassa comunale di credito agrario di Oliveta Citra (Salerno) da parte del Banco di Napoli, sezione di credito agrario, con sede in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Oliveto Citra (Salerno) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione della Cassa comunale di credito agrario di Oliveto Citra (Salerno) è affidata al Banco di Napoli, sezione di credito agrario, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 marzo 1950

Il direttore generale: FORMENTINI

(1103)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di veterinario condotto vacanti nelle provincie di Roma, Viterbo, Frosinone, Latina e Rieti, con sede a Roma.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, numero 281;

Visto il decreto 30 luglio 1949, n. 20400.I.A.G./151, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di veterinario condotto vacanti nelle provincie di Roma, Viterbo, Frosinone, Latina e Rieti, con sede a Roma;

Ritenuta l'opportunità di sostituire il prof. dott. Gaetano Angelici, docente di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria, impedito da altri incarichi, quale componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del prof. dott. Gaetano Angelici, docente di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria, è nominato componente della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di veterinario condotto vacanti nelle provincie di Roma, Viterbo, Frosinone, Latina e Rieti, con sede a Roma, il prof. dott. Togo Rosati, docente di igiene e polizia sanitaria veterinaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo delle Prefetture interessate.

Roma, addì 25 febbraio 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(1038)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a ottantanove posti di volontario nel ruolo del personale del gruppo B della Direzione delle pensioni di guerra, riservato al personale statale.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 13 aprile 1939, n. 694, recante norme intese a disciplinare il reclutamento e lo sviluppo di carriera nel ruolo del personale di gruppo *B* della Direzione generale delle pensioni di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero del tesoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1949, n. 969, con il quale si apportano alcune modifiche al decreto luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 438, recante norme concernenti i concorsi per posti nei gradi iniziali dei ruoli del personale degli uffici amministrativi del Ministero del tesoro;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 33749/12106/2.8.8./1.3.1 del 23 febbraio 1949;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 21 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, è indetto un concorso per esami a ottantanove posti di volontario nel ruolo del personale di gruppo *B* della Direzione generale delle pensioni di guerra riservato al personale dei ruoli del Ministero del tesoro, nonchè al personale impiegatizio non di ruolo del Ministero stesso in servizio da almeno un anno alla data del presente decreto.

Al concorso può partecipare anche il personale di ruolo delle altre Amministrazioni statali nonchè il personale impiegatizio non di ruolo delle Amministrazioni medesime in servizio da almeno un anno alla data del presente decreto.

Il personale di cui al comma precedente potrà conseguire la nomina per non oltre l'ottavo dei posti messi a concorso.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di maturità classica o scientifica;

b) diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciato da una sezione commerciale di un Istituto tecnico della Repubblica.

Sono ritenuti validi, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale e di Istituto tecnico (sezione ragioneria e fisico-matematica), ed i diplomi degli Istituti commerciali conferiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli sopra tassativamente indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro ungarico.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, scritta su carta da bollo da L. 32, dovrà essere presentata o dovrà pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda stessa, firmata dall'aspirante di pugno proprio, dovrà contenere, con l'elencazione dei documenti allegati, la indicazione chiara e precisa del cognome, nome, paternità, domicilio e recapito del candidato medesimo nonchè dell'ufficio presso il quale egli presta servizio.

Dovrà, altresì, il candidato indicare nella domanda gli estremi del libretto ferroviario, oppure allegare alla medesima una propria fotografia recente, da lui firmata. In tal caso, egli dovrà tenere presente che tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da notaio; che la firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio; che la fotografia dovrà essere applicata su carta da bollo da L. 24 se autenticata dal sindaco e su carta da bollo da L. 32 se autenticata da notaio.

Art. 4.

I candidati che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale debbono produrre, a corredo della domanda, i seguenti documenti:

1. Copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dalla competente Amministrazione centrale in data non anteriore a quella del presente decreto. Il primo foglio di tale documento dovrà essere munito di marca da bollo da L. 40 ed ogni foglio aggiunto di marca da bollo da L. 32. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

2. Diploma originale, munito di marca da bollo da L. 32 debitamente annullata, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2. In luogo del diploma originale, i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso, in bollo da L. 40, autenticata da notaio. La firma di quest'ultimo dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

3. Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Il primo foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo da L. 40 ed ogni foglio aggiunto di marca da bollo da L. 32. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

I documenti stessi dovranno essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre:

a) una copia del foglio matricolare — munita di carta da bollo come sopra indicato — se siano stati arruolati ed appartengano a classi o contingenti già chiamati alle armi;

b) il foglio di congedo illimitato provvisorio se siano stati arruolati e non appartengano a classi o contingenti già chiamati alle armi;

c) un certificato di esito di leva se siano stati dichiarati riformati o rivedibili;

d) un certificato di iscrizione nelle liste di leva se non siano stati ancora chiamati alla leva.

I certificati di cui alle lettere c) e d) dovranno essere rilasciati, su carta da bollo da L. 24, dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistati dal commissario di leva.

4. Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune di residenza. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

Detto documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

I candidati che siano dipendenti non di ruolo dell'Amministrazione statale debbono produrre, a corredo della domanda, i seguenti documenti in aggiunta a quelli indicati nei numeri 2, 3 e 4 del presente articolo:

A) certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente capo ufficio in data non anteriore a quella del presente decreto, dal quale risultino gli estremi di emissione e di registrazione alla Corte dei conti del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

B) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine. La firma dell'ufficiale dello stato civile dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

C) certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto;

D) certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici o che non è incorso in nessuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Conterrà quest'ultima dichiarazione il certificato da prodursi obbligatoriamente dai candidati che non abbiano raggiunto la maggiore età. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

E) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune dove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto;

F) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 85 rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal segretario della Procura presso il tribunale e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

G) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

La firma del medico provinciale dovrà essere legalizzata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata, a sua volta, dal prefetto.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati mutilati od invalidi di guerra ed assimilati produrranno il certificato rilasciato dalle autorità sanitarie di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del regio decreto stesso.

Art. 5.

Coloro che abbiano prestato servizio in reparti combattenti o presso l'esercito operante durante la guerra 1915-18, dovranno presentare la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922.

Coloro che, in sostituzione del servizio militare, furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

Coloro che abbiano partecipato, nei reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti mobilitati, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937.

Coloro che siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione (militari o militarizzati appartenenti od assegnati alle Forze armate operanti; o addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe e di altri ordigni esplosivi fino alla data dell'8 maggio 1945; o che abbiano attraversato le linee nemiche dopo il 14 ottobre 1943, ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale; o che quali prigionieri di guerra abbiano cooperato volontariamente con gli alleati; i partigiani combattenti) o che tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 137, dei benefici previsti a favore dei combattenti (militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe e di altri ordigni esplosivi successivamente alla data dell'8 maggio 1945 e fino al 24 maggio 1946; o catturati dai tedeschi o dai giapponesi; o prigionieri di guerra in mano alle Nazioni Unite), presenteranno, a seconda dell'Arma di appartenenza, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'esercito, n. 27200/OM in data 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della marina, n. 202860/OD in data 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I cittadini deportati dal nemico dimostreranno la loro qualifica mediante attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista comproveranno la loro qualifica mediante un certificato rilasciato dalla competente autorità giudiziaria e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I mutilati ed invalidi in dipendenza della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno provare la loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione, d'invalidità, in bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1923, n. 1312.

I figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente comma dovranno dimostrare la loro qualità mediante l'anzidetto certificato mod. 69, rilasciato a nome del loro padre, oppure mediante un certificato in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle circostanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante un certificato, su carta da bollo da L.24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nel comma precedente dimostreranno la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

I profughi dell'Africa italiana dovranno dimostrare la loro qualifica mediante il provvedimento ministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa italiana 10 giugno 1948 e i profughi dei territori di confine mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono, o se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma.

Art. 6.

I documenti presentati debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

I concorrenti impiegati non di ruolo che si trovino alle armi possono esibire in luogo dei documenti di cui al n. 3 e alle lettere C), D), E) e G) dell'art. 4, un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che dimostrino di essere alle armi potranno presentare, nel termine di cui all'art. 3, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto stabilito dall'art. 1 relativamente all'anzianità di servizio del personale non di ruolo del Ministero del tesoro e delle altre Amministrazioni statali.

Tuttavia è fatta salva, ai candidati ammessi alle prove orali, la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, i titoli preferenziali acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande insufficientemente o irregolarmente documentate e di quelle che saranno presentate o perverranno al Ministero del tesoro, Direzione generale degli affari generali e del personale, dopo il termine di cui all'articolo 3, anche se spedite per posta o presentate ad un ufficio diverso da quello sopra indicato entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto in esse dal Ministero del tesoro, Direzione generale degli affari generali e del personale.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio. In tal caso, i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto, esibendo in luogo del titolo stesso, un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla competente autorità scolastica e legalizzato dal provveditore agli studi.

Tuttavia, i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro, potranno fare riferimento a tali documenti. Detto riferimento non è però consentito per la fotografia in ogni caso, e per i documenti di cui all'art. 4, numeri 1 e 4 e lettere A), C), D), E), F) e G), che siano scaduti di efficacia ai fini del presente concorso perchè rilasciati in data diversa da quella richiesta.

Art. 9.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme del capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185 e successive modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto.

Tanto le prove scritte quanto quella orale avranno luogo a Roma. I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui le prove stesse saranno tenute.

La Commissione esaminatrice, composta come previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica in data 24 novembre 1949, n. 969, sarà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi in dipendenza della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o invalidi civili per fatti di guerra, agli idonei combattenti della guerra 1915-18 o legionari fiumani, agli idonei che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 nelle colonie dell'Africa orientale, agli idonei combattenti ed assimilati della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o cittadini deportati dal nemico o profughi delle zone di confine ovvero profughi dell'Africa italiana, agli idonei capi di famiglia numerosa, agli idonei orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o orfani dei caduti civili per fatti di guerra, agli idonei che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista o che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nell'articolo 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233 e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, numero 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, 1° novembre 1947, n. 815 e 12 dicembre 1947, n. 1488, nei decreti legislativi 26 febbraio 1948, n. 104 e 2 marzo 1948, n. 135, 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, numero 241 nella legge 19 agosto 1948, n. 1180.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, successivamente modificato dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, numero 1176, dalla legge 20 marzo 1940, n. 233, dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, numero 800, e dal decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria i candidati potranno presentare reclami relativi alla graduatoria medesima al Ministro per il tesoro il quale deciderà dopo aver sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati volontari nel ruolo del personale di gruppo *B* della Direzione generale delle pensioni di guerra, e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a vice revisore dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso impiegati di ruolo che nel ruolo di origine abbiano conseguito la nomina stabile e i vincitori impiegati non di ruolo che all'atto della nomina a volontario abbiano esercitato mansioni proprie del ruolo della carriera di gruppo *B*, della Direzione generale delle pensioni di guerra per un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno la nomina a vice revisore con riserva di anzianità.

Art. 13.

A coloro che conseguiranno la nomina a volontario competono le normali indennità di trasferimento per raggiungere la residenza di Roma, nonchè l'assegno di prova oltre l'indennità di carovita, spettanti in base alle vigenti disposizioni.

I medesimi, se impiegati di ruolo, conserveranno il trattamento stabilito dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e, se impiegati non di ruolo, conserveranno, a titolo di assegno personale, non utile a pensione o da riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione mensile di cui siano provvisti all'atto della nomina, sull'ammontare complessivo dell'assegno mensile spettante per il periodo di prova.

Art. 14.

L'accettazione della nomina non può essere in nessun modo condizionata.

Per quanto altro occorre per l'esecuzione del presente decreto e che non sia prescritto o espressamente qui richiamato, tengono luogo, i regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni e modificazioni, nonchè il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dall'Amministrazione finanziaria e successive estensioni e modificazioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1950

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1950
Registro Tesoro n. 3, foglio n. 65. — GRIMALDI

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE.

Parte prima:

1. — Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

2. — Aritmetica - Algebra fino alle equazioni di primo grado.

Parte seconda:

1. — Istituzioni di diritto civile e commerciale.

2. — Nozioni di diritto pubblico (amministrativo e costituzionale).

Parte terza:

1. — Principî di economia politica.

2. — Principî di scienza delle finanze.

PROVA ORALE.

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti materie:

1. — Nozioni generali sulla legislazione relativa alle pensioni di guerra ed ordinarie.

2. — Attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.

3. — Nozioni di statistica metodologica.

Roma, addì 23 gennaio 1950

Il Ministro: PELLA

(1086)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami e per titoli a quattro posti di chimico aggiunto (grado 10°, gruppo A) nel personale civile dei chimici per le Direzioni armi ed armamenti navali.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi dell'Amministrazione dello Stato, e successive modifiche;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che riguardano la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissioni ai pubblici impieghi;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente le disposizioni a favore degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale alle provvidenze a favore degli invalidi e orfani di guerra;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, riguardante la applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi, agli orfani ed ai congiunti dei caduti della guerra 1940-1943 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Vista la legge 26 luglio 1939, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, concernente l'equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, nonchè l'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, concernente il riconoscimento di qualifiche partigiane e delle qualifiche di reduce dalla deportazione e dall'internamento;

Visto il regio decreto 14 giugno 1941, n. 614, sul riordinamento dei ruoli del personale civile della marina;

Visto il regio decreto 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, concernente il computo dei limiti di età nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, che prevede l'ammissione ai pubblici concorsi prescindendo dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando, già rivestono la qualifica di impiegati civili di ruolo;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, circa norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impieghi ed in particolare l'art. 5 di esso;

Visti i decreti legislativi 21 novembre 1945, n. 722 e 5 agosto 1947, n. 778, riguardanti provvidenze economiche a favore dei dipendenti statali, nonchè la legge 12 aprile 1949, n. 149;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 284, concernente norme per l'ammissione ai pubblici concorsi di coloro che abbiano ottenuto l'abilitazione condizionata all'esercizio professionale;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 14 settembre 1949 con nota numero 48174/12106.2.10.25/1.3.1;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami e per titoli a quattro posti di chimico aggiunto (grado 10°, gruppo *A*) nel personale civile dei chimici per le Direzioni armi ed armamenti navali.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani muniti di diploma di laurea in chimica, in farmacia, in chimica farmacia o chimica industriale, ovvero di diploma di ingegnere chimico od ingegnere industriale, che siano in possesso del diploma comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione, oppure il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione stessa a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51 e successive estensioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 284.

Alla data del presente decreto, gli aspiranti al concorso debbono aver compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di 30.

Detto limite di età è elevato:

ad anni 35 per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine;

ad anni 39 per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra o mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

ad anni 45 per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Il limite massimo di anni 30 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) e tutte con quelle previste dal secondo e terzo comma del presente articolo purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite di età il periodo intercorso fra il 5 ottobre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestono la qualità di impiegati statali di ruolo e nei confronti del personale civile non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo per cui è indetto il concorso ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti, indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti; esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato ed insindacabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta bollata da L. 32, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili Sezione 2ª) non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine anzidetto non siano corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti.

Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere, in via eccezionale, un ulteriore termine per regolarizzare la documentazione.

Nelle domande i candidati dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti ammessi alla domanda;

c) se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per lo stesso ruolo;

d) che accettano qualsiasi destinazione;

e) se intendano avvalersi delle facoltà di cui al terzo comma del paragrafo 3) dell'allegato programma di esami.

I candidati che vengano in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di nuovi titoli preferenziali, sono tenuti a presentare i documenti che comprovino tali titoli prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Le domande degli invalidi di guerra, debitamente documentate, dovranno pervenire al Ministero tramite la sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 4.

A corredo delle domande di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 40, debitamente legalizzato.

2. Certificato di cittadinanza italiana in bollo da L. 24, debitamente legalizzato, rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

3. - Certificato in bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso, rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

4. - Certificato generale del casellario giudiziario in bollo da L. 85, rilasciato dall'ufficiale del casellario giudiziario del tribunale del luogo di nascita del candidato, legalizzato dal procuratore della Repubblica e di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

5. Certificato di buona condotta morale e civile, in bollo da L. 24, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risieda da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. Diploma di laurea e di abilitazione, o certificato di abilitazione provvisoria, in originale o in copia autenticata da notaio unitamente al certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quello di laurea.

I laureati nella sessione immediatamente anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, hanno facoltà di esibire un certificato dell'Università, debitamente vistato, attestante il conseguimento della laurea, salvo ad esibire il diploma originale o la copia autentica di esso all'atto della eventuale nomina.

7. - Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (bollato con marca da L. 40 sul primo foglio e con marca da L. 32 sugli intercalari) oppure certificato dell'esito di leva, in bollo da L. 24, per coloro che siano stati dispensati per qualsiasi motivo dal compiere servizio militare o che, avendo concorso alla leva non abbiano ancora prestato ser-

vizio militare. Coloro che abbiano prestato servizio militare di guerra ed i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato od in qualità di militarizzati od assimilati ad operazioni di guerra, dovranno produrre la dichiarazione integrativa della competente autorità militare in bollo da L. 24 dalla quale risulti, esplicitamente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la partecipazione dell'interessato ad azioni di guerra.

I partigiani combattenti dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 518 e 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati od invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale pensioni di guerra oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa) in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive estensioni. Gli orfani dei caduti ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto. I reduci dalla prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare, comprovante tale loro qualità, munita della annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia.

La qualità di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

I civili assimilati ai prigionieri di guerra dovranno produrre i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

8. Certificato medico in bollo da L. 24, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto. Per gli invalidi di guerra, il certificato deve essere rilasciato dalla autorità sanitaria di cui all'art. 14 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita medica di un sanitario di sua fiducia.

9. Fotografia di data recente del candidato con firma autenticata dal sindaco o da un notaio (tassata con marca da L. 32 e debitamente legalizzata) quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario dal quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi.

10. I candidati coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, in bollo da L 24

11. I candidati che siano impiegati civili o salariati di ruolo dipendenti dall'Amministrazione dello Stato, dovranno presentare copia autentica dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo dal competente ufficio.

12. Documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina, nonchè tutti i titoli che il candidato riterrà opportuno produrre per certificare la propria idoneità e abilità all'esercizio della professione di chimico.

Art. 5.

La domanda ed i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

Non saranno ammessi al concorso coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo, non abbiano conseguito la idoneità.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio in una delle Amministrazioni dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9, salvo sempre al Ministero di chiederne l'esibizione.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 8 del precedente art. 4 purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza che dovrà essere allegato ai documenti stessi.

I candidati che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5 e 8 del precedente art. 4, quando li suppliscano con un certificato redatto in carta da bollo da L. 32 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta ed inoltre la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione di coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte, pratiche ed orali, giusta gli appositi programmi.

Essi avranno luogo nella sede o nelle sedi che l'Amministrazione si riserva di designare e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati agli interessati e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un ufficiale ammiraglio o generale Armi navali, presidente;

un ufficiale superiore Armi navali, un professore di chimica di Università o dell'Accademia navale, membri;

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 7° e un funzionario del ruolo dei chimici delle Direzioni armi ed armamenti navali, membri;

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 9°, segretario.

Alla Commissione potrà essere aggregato uno, o più membri, per le lingue estere.

Art. 8.

I temi delle prove scritte e pratiche saranno formulati dalla Commissione giudicatrice e, sempre quando ciò sia possibile, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Prima di sottoporre i candidati alle prove di esame, la Commissione procederà alla ricognizione e valutazione di tutti i titoli che i candidati stessi avranno creduto di presentare per certificare la propria idoneità e abilità all'esercizio della professione di chimico.

All'uopo verrà assegnato un voto complessivo per ogni candidato da 0 a 5 che contribuirà a formare il punto finale nel modo indicato nel successivo art. 9.

Art. 9.

Per ciascuna prova scritta, pratica ed orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte, una media di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non abbia riportato almeno sei decimi.

La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando il punto di ciascuna prova così scritta come orale per il relativo coefficiente, sommando i prodotti ottenuti

ed aggiungendo a tale somma rapportata in ventesimi il punto eventualmente assegnato a ciascun candidato per i titoli di cui al precedente articolo.

A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni, in quanto applicabili (in particolare dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800).

Art. 10.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con lo stipendio e gli altri assegni stabiliti per il grado 10°, gruppo *A*).

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 11.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale iniziale del grado 10°, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Il personale proveniente da altri ruoli, conserva, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale indennità di carovita.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° febbraio 1950

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1950
Registro n. 4, foglio n. 138

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

1. Risoluzione di un problema comportante la conoscenza dei seguenti argomenti di chimica fisica (coefficiente 2):

Equazione di stato dei gas ideali. Il primo principio dello termodinamica. Il secondo principio della termodinamica.

L'entropia. L'energia libera. L'entalpia o contenuto termico. Il potenziale termodinamico. Condizioni di equilibrio. Equazioni di Gibbs-Helmotz e di Clapeyron.

La velocità delle molecole e il numero di Avogadro. I calori molecolari dei gas e la costante Boltzman.

Sistemi ad un componente. I liquidi ed i gas reali (equazione di Van der Waals. Effetto Joule Thomson). Liquefazione. Punto critico ed il teorema degli stati corrispondenti.

Sistemi a due componenti. Soluzioni. Leggi e teorie sulle soluzioni diluite.

Miscugli binari. Tensioni parziali e totali; distillazioni. Analisi termica.

Sistemi ternari.

I colloidi (definizione, proprietà e mezzi d'indagine). I sistemi a più componenti e la regola delle fasi.

L'equilibrio chimico e la legge dell'azione delle masse. Reazioni gassosse.

Reazioni eterogenee. Influenza della pressione su un equilibrio.

Termochimica. Il calore di reazione e la sua dipendenza dalla temperatura.

Calcolo del calore di formazione. L'affinità o lavoro massimo nei processi chimico fisici. Variazione dello stato di equilibrio con la temperatura. L'azione della corrente elettrica sugli elettroliti. Leggi di Faraday. Equivalente elettrochimico. Numeri di trasporto.

Conducibilità elettrica degli elettroliti. Leggi di Kohlrausch. Dissociazione elettrolitica e grado di dissociazione. Equilibrio fra gli ioni.

Applicazione della legge di azione di massa agli equilibri degli ioni. Costante di dissociazione elettrolitica. Forma degli elettroliti.

Esponente del ione idrogeno (ph). Metodi di determinazione del ph. Soluzioni tampone. Titolazioni potenziometriche e loro rappresentazione grafica.

Generazione di corrente degli elementi galvanici. La misura della f.e.m.;

Elementi normali. Il potenziale degli elettrodi. (Teoria di Nernst). Catena di concentrazione. Vari tipi di elettrodi.

Catene di ossidazione e di riduzione. Potenziali di ossidoriduzione (rH).

Metodi di misura di tale potenziale.

La polarizzazione nelle pile. Accumulatori. Polarografo e sue applicazioni.

Le equazioni per i tre tipi fondamentali di reazione. Reazioni reversibili.

Reazioni a catena. Influenza della temperatura sulla velocità di reazione.

Combustioni ed esplosioni.

2. Svolgimentto di un tema su uno dei seguenti argomenti di chimica tecnologica (coefficiente 2):

La fabbricazione industriale dell'acido solforico. Oleum e cloridine solforiche.

La fissazione dell'azoto atmosferico e i prodotti industriali che ne derivano.

I metalli leggeri e il loro impiego nella fabbricazione delle leghe di maggiore importanza.

Metallurgia del ferro. Ghise. Acciai comuni e speciali.

Il cotone e la cellulosa arborea. Loro impiego nella industria tessile e degli esplosivi.

La glicerina. Diversi procedimenti industriali per la sua fabbricazione. Suo impiego. Altri alcooli usati nella industria degli esplosivi.

Urotropina e pentacritrite. Loro sintesi industriale e prodotti di nitrazione.

L'indusria del catrame di carbon fossile. Nitroderivati del fenolo e del toluolo.

Resine naturali e sintetiche. Fabbricazione ed impieghi.

L'industria degli olii minerali. Vaselina. Petrolio. Benzine naturali e sintetiche. Lubrificanti.

Grassi industriali animali e vegetali. Industria del sapone.

Olio di lino. Gli standoli. Industria delle pitture e vernici.

Solventi e plastificanti organici che trovano impiego nella grande industria.

Acque. Analisi e tecnologia (durezza).

Combustibili fossili.

Cloro e derivati. Sostanze chimiche di guerra più importanti (fosgene, iprite, arsine), e protezione da esse.

3. Traduzione dal francese in italiano di un brano di chimica fisica e tecnologica. Idem dal tedesco oppure dall'inglese a scelta del candidato (coefficiente 1).

Non è ammesso l'uso del vocabolario.

Il candidato può chiedere di sostenere la prova in tutte e tre le lingue indicate.

In tal caso la prova in più è calcolata come prova facoltativa.

N. B. — Per le prove facoltative di lingue estere, la valutazione è espressa da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 di punto, per ciascuna lingua, da aggiungersi al voto finale di graduatoria.

La Commissione non può attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di aver sufficiente conoscenza della lingua considerata.

Prova pratica su miscela di sali (coefficiente 2):

Analisi chimica qualitativa e quantitativa, quest'ultima comprendente almeno due determinazioni. Relazione scritta sui risultati ottenuti (coefficiente 2).

La Commissione può autorizzare la consultazione di speciali trattati e determina la durata della prova.

Prova orale:

a) discussione sulle prove scritte e su quella pratica, nonchè argomenti di chimica fisica e chimica tecnologica secondo il programma richiesto per le prove scritte (coefficiente 2);

b) nozioni amministrative (coefficiente 1): ordinamento amministrativo dello Stato. Stato giuridico ed economico degli impiegati e salariati statali.

Roma, addì 1° febbraio 1950

Il Ministro: PACCIARDI

(1074)

PREFETTURA DI PARMA

Graduatoria generale del concorso a posti di direttore e vice direttore del macello comunale di Parma e di direttore del macello comunale di Salsomaggiore.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami ai posti di direttore e vice-direttore del macello comunale di Parma e di direttore del macello comunale di Salsomaggiore, bandito in data 8 luglio 1947;

Ritenute regolari tutte le operazioni della Commissione e le deliberazioni prese dalla stessa;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse, qui di seguito riportata, si ritiene conforme alle disposizioni di legge e viene regolarmente approvata:

dott. Ezio Landini	punti	149,33/200
dott. Gustavo Foglia	»	143,58/200
dott. Ettore Valla	»	133,56/200
dott. Renato Bresadola	»	117,61/200

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura dei comuni di Parma e Salsomaggiore.

Parma, addì 13 febbraio 1950

Il prefetto: MENEGHINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Visto il proprio decreto n. 3329 San., emesso in data 13 febbraio 1950, col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso ai posti di direttore e vice-direttore del macello comunale di Parma e di direttore del macello comunale di Salsomaggiore;

Viste le domande dei candidati risultati idonei e i posti da ognuno di essi indicati secondo l'ordine di preferenza;

Visto il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse per i posti rispettivamente indicati:

1) dott. Ezio Landini, direttore del macello comunale di Parma;

2) dott. Gustavo Foglia, vice direttore del macello comunale di Parma;

3) dott. Ettore Valla, direttore del macello comunale di Salsomaggiore.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei comuni di Parma e Salsomaggiore.

Parma, addì 27 febbraio 1950

Il prefetto: MENEGHINI

(1079)

PREFETTURA DI VITERBO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Viterbo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Visti i verbali originali della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1947, indetto con decreto 30 giugno 1947, numero 10082;

Riscontrata la regolarità degli atti;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti risultate idonee nel concorso sopra indicato.

1. Boldrini Armida di Enrico	punti	116,05/150
2. Cecati Faustina fu Augusto	»	112,50/150
3. Boggi Maria fu Flavio	»	100,95/150
4. Pellicci Palmira fu Severino	»	94,85/150
5. Leri Flora di Bernardino	»	90,15/150
6. Giganti Leonilde fu Temistocle	»	86,20/150
7. Gentili Neva di Giovanni	»	83,85/150
8. Chiani Angela di Eutizio	»	82,70/150
9. Cocchi Maria fu Antonio	»	82 —/150
10. Bondi Giuseppa di Giuseppe	»	81,41/150
11. Martini Teresa fu Virginio	»	75,20/150
12. Giampietri Giuseppina fu Loreto	»	74,85/150
13. Chiozzi Giorgia di Felice	»	74,40/150
14. Fantacci Nella fu Adamo	»	70,60/150
15. Castellucci Ada di Giuseppe	»	70,50/150
16. Fanelli Clementina di Giuseppe	»	69,20/150
17. Bernardoni Italia di Mario	»	68,55/150
18. Raseni Pasqua di Giuseppe	»	58 —/150
19. Dei Dea di Giovanni	»	56 —/150
20. Mariotti Lina di Giulio	»	53,30/150

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Viterbo, addì 7 marzo 1950

Il prefetto: MASTROBUONO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Visto il proprio decreto 7 andante n. 10082 San., con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1947, indetto con decreto prefettizio 30 giugno 1947, n. 10082;

Tenuto conto dell'ordine della graduatoria e delle sedi indicate dalle concorrenti, in ordine di preferenza, nelle rispettive domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti concorrenti, elencate in ordine di graduatoria, sono dichiarate vincitrici delle sedi a fianco di ciascuna di esse indicata:

1. Boldrini Armida: Civitacastellana, prima condotta;
2. Cecati Faustina: Soriano nel Cimino, prima condotta;
3. Boggi Maria: Acquapendente, seconda condotta;
4. Pellicci Palmira: Valentano, condotta unica;
5. Leri Flora: Ronciglione, prima condotta;
6. Giganti Leonilde: Nepi, condotta unica;
7. Gentili Neva: Bagnoregio, seconda condotta;
8. Chiani Angela: Orte, prima condotta;
9. Cocchi Maria: Capranica, condotta unica;
10. Bondi Giuseppa: Oriolo Romano, condotta unica;
11. Martini Teresa: Vetralla, terza condotta;
12. Giampietri Giuseppina: Caprarola, prima condotta;
13. Chiozzi Giorgia: Vetralla, seconda condotta, fraz. Cura;
14. Fantacci Nella: Caprarola, seconda condotta;
15. Castellucci Ada: Sutri, condotta unica;
16. Fanelli Clementina: Capodimonte, condotta unica;
17. Raseni Pasqua: Barbarano Romano, condotta unica;
18. Dei Dea: Orte, condotta di Bassano in Teverina;
19. Mariotti Lina: Farnese, condotta unica.

La concorrente Bernardoni Italia pur essendosi classificata 17ª nella graduatoria di merito, non ha ottenuto la condotta perchè le sedi da essa richieste sono state assegnate a concorrenti che la hanno preceduta nella graduatoria.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Viterbo, addì 8 marzo 1950

Il prefetto: MASTROBUONO

(1098)

PREFETTURA DI MILANO

Graduatoria del concorso al posto di coadiutore presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Milano.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Vista la deliberazione della locale Deputazione provinciale n. 3127/2822/46 del 26 marzo 1947, vistata il 2 maggio detto anno al n. 3/4981 Sanità, con la quale venne bandito il concorso interno per titoli ed esami per il posto di coadiutore presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Milano;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice dai quali risulta che l'unico concorrente presentatosi agli esami è risultato idoneo;

Visto l'art. 75 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso interno, per titoli ed esami, al posto di coadiutore presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Milano:

dott. Silvio Allavena, punti 144,35 su 200.

Milano, addì 15 febbraio 1950

Il prefetto: PAVONE

(1050)

PREFETTURA DI SASSARI

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Visti i propri decreti n. 18895 Sanità e 26334 rispettivamente in data 1° agosto 1949 e 3 gennaio 1950, con i quali venivano assegnate le sedi ai vincitori dei posti di condotta medica vacanti al 30 giugno 1946;

Ritenuto che alcuni vincitori di condotta non hanno raggiunto la sede loro assegnata e che pertanto deve farsi luogo alla nomina degli altri concorrenti idonei;

Che il dott. Zindato Antonio non ha raggiunto la sede di Stintino per sopravvenuto decesso;

Che il dott. Congiu Giuseppe, interpellato più volte telegraficamente se intendeva accettare la sede di Martis, non ha fatto conoscere le proprie determinazioni entro i termini stabiliti;

Viste le rinuncie di concorrenti di mano in mano interpellati e le accettazioni dei dottori Mazza Paolo, Cocco Francesco, Mulas Francesco Saturnino, Dessole Francesco, Duce Corrado, Sanna Comita, Marongiu Agostino;

Visto il regolamento sul testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

I seguenti concorrenti idonei al concorso di cui in premessa sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciasuno indicate:

1. Mazza dott. Paolo: Ossi;
2. Cocco dott. Francesco: Buddusò;
3. Mulas dott. Francesco Saturnino: Stintino;
4. Dessole dott. Francesco: Martis;
5. Duce dott. Carrado: Ittireddu;
6. Cuguttu dott. Giovanni. Nule;
7. Sanna dott. Comita: Tempio San Pasquale;
8. Marongiu dott. Agostino: Putifigari.

Il presente decreto verrà pubblicato a termine di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della Regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Sassari, addì 31 gennaio 1950

Il prefetto: CORBIA

(1052)

PREFETTURA DI VARESE

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il proprio decreto, n. 17282 San., in data 23 giugno 1949, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti al 30 novembre 1946 ai vincitori del concorso bandito con il decreto prefettizio n. 15032 San., del 27 giugno 1947;

Dato atto che i dottori: Stefano Morabito (36° in graduatoria), Giuseppe Casale (37°), Domenico Conte (41°), Giuseppe Frattini (42°), Ferdinando Azimonti (46°), Giuseppe Galli (64°), Matteo Rainisio (65°), hanno rinunziato alla nomina e che vi hanno del pari rinunziato i dottori Giulio Borgna, 66° graduato, assegnatovi con decreto prefettizio n. 3186 San., del 24 gennaio 1950 e Lino Capietti, assegnatovi con decreto prefettizio n. 3552 San., del 27 gennaio successivo;

Dato atto che detta condotta è tuttora vacante e che ha diritto alla nomina, a termini di legge, il dott. Leonardo Giudici, 68° graduato, domiciliato a Samarate (provincia di Varese);

Visto l'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Leonardo Giudici, domiciliato a Samarate (provincia di Varese), è assegnato alla condotta medica consorziale di Veddasca con Garabiolo di Maccagno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune capo-consorzio.

Varese, addì 14 febbraio 1950

Il prefetto: VINCENTI

(1053)

PREFETTURA DI CUNEO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 12 agosto 1949, n. 32550, con i quali è stata approvata la graduatoria delle idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 giugno 1947 e sono state designate le vincitrici dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che l'ostetrica Piella Ernesta ha rinunciato alla condotta ostetrica del comune di Priocca della quale era stata dichiarata vincitrice con il predetto decreto n. 32550, e che pertanto è necessario provvedere alla copertura di tale posto rimasto vacante;

Viste le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione delle concorrenti regolarmente interpellate circa l'assegnazione in tale sede;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Carbone Caterina, che ha conseguito l'idoneità al concorso indetto da questa Prefettura, per i posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 giugno 1947, è dichiarata vincitrice della condotta comunale di Priocca.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Priocca.

L'Amministrazione comunale interessata, scaduto il sovraindicato termine di pubblicazione, provvederà subito alla nomina della nuova titolare.

Cuneo, addì 1° marzo 1950

Il prefetto: GLORIA

(1076)

PREFETTURA DI CUNEO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 12 settembre 1949, n. 36294, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 giugno 1947 e sono stati designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che le condotte mediche di Montà e di Baldissero d'Alba-Montaldo Roero sono rimaste vacanti di titolare, per la rinuncia del dott. De Alessi Domenico, vincitore della prima di dette condotte e per il trasferimento in altra condotta del dott. Ferrua Matteo, vincitore della seconda;

Ritenuto che in conseguenza di quanto sopra è necessario provvedere alla copertura dei predetti posti rimasti vacanti di titolare;

Viste le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione dei concorrenti interpellati circa l'assegnazione nelle sedi innanzi indicate;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti medici chirurghi, che hanno conseguito l'idoneità al concorso indetto da questa Prefettura, per i posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 giugno 1947, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Pagetto Giuseppe: condotta comunale di Montà d'Alba;

2) Pasquero Dario: condotta consorziale di Baldissero d'Alba-Montaldo Roero.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Le Amministrazioni del comune e del consorzio di cui innanzi, scaduto il sovraindicato termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina dei medici condotti designati vincitori.

Cuneo, addì 1° marzo 1950

Il prefetto: GLORIA

(1077)

PREFETTURA DI SALERNO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Considerato che i vincitori delle condotte mediche di Santa Marina, Laviano, San Rufo, Serre, Giffoni Sei Casali (Sieti), Bracigliano, San Gregorio Magno, Campagna, Roscigno, Moio della Civitella, Consorzio Castelnuovo di Conza-Santomenna, Caselle in Pittari e Rigliano hanno rinunziato al posto relativo;

Viste le domande dei candidati dichiarati idonei e l'ordine preferenziale delle sedi da essi richieste, in relazione alla situazione di graduatoria di ciascuno;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

1. Il dott. Feliciano Acone è assegnato alla condotta medica di Campagna;
2. Il dott. Giuseppe Fiorentino è assegnato alla condotta medica di Giffoni Sei Casali (Sieti);
3. Il dott. Nicola Misto è assegnato alla condotta medica di Serre;
4. Il dott. Nicola Cammarano è assegnato alla condotta medica di San Rufo;
5. Il dott. Domenico Topa è assegnato alla condotta medica di Bracigliano;
6. Il dott. Francesco Guerrasio è assegnato alla condotta medica di San Gregorio Magno;
7. Il dott. Biagio Pinto è assegnato alla condotta medica di Pisciotta;
8. Il dott. Ferdinando Pagano è assegnato alla condotta medica di Roscigno;
9. Il dott. Gennaro Focaccio è assegnato alla condotta medica di Santa Marina;
10. Il dott. Carmine Focilli è assegnato alla condotta medica di Moio della Civitella;
11. Il dott. Pasquale Armentano è assegnato alla condotta medica di Casaletto Spartano;
12. Il dott. Raffaele Lamanna è assegnato alla condotta medica di Laviano;
13. Il dott. Agostino Alfano è assegnato alla condotta medica del Consorzio Castelnuovo di Conza-Santomenna;
14. Il dott. Francesco Adinolfi è assegnato alla condotta medica di Caselle in Pittari;
15. Il dott. Francesco La Torraca è assegnato alla condotta medica di Ricigliano.

I sindaci dei Comuni interessati sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Salerno, addì 9 febbraio 1950

Il prefetto: LI VOTI

(1051)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.